

COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

DELIBERAZIONE N.29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROPOSTA ALLA REGIONE PIEMONTE DI AGGREGAZIONE IN UNIONE SPECIALE EX ART.16 DEL D.L. N. 138/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 148/11 E COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 19 COMMA 2 DEL D.L. N. 95/12

L'anno **DUEMILADODICI**, addì VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello:

Cognome e Nome	Presente
1. ANIMALI Ulderico - Presidente	Sì
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco	Sì
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere	Sì
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere	Sì
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere	Sì
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere	Sì
7. PELLA Paolo - Consigliere	Sì
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore	Sì
9. SOFIA Augusto - Consigliere	Sì
10. BUSSO Carmelo - Consigliere	Sì
11. MARANGON Massimo - Consigliere	Sì
12. PELLA Marco - Consigliere	Sì
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere	No
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Proposta alla Regione Piemonte di aggregazione in unione speciale ex art.16 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/11 e come modificato dall'articolo 19 comma 2 del D.L. N. 95/12

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

.....

PREMESSO CHE:

- l'articolo 19 del D.L. N. 95 del 06.07.2012, coordinato con la legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, individua le seguenti n. 10 funzioni fondamentali dei comuni e le modalità per l'esercizio associato delle stesse:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale» (tale funzione resta al di fuori dell'obbligo delle gestioni associate);

- il 28.09.2012 è entrata in vigore la legge regionale del Piemonte numero 11 in data 28.9.2012, pubblicata sul supplemento n. 2/28.9.2012 del B.U.R. n. 39, avente per oggetto "DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI";

- con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le diverse recenti disposizioni dettate dal decreto legge n. 95 del 06.07.2012 coordinato con la legge di conversione n. 135 del 7.8.2012, con particolare riferimento alle norme sugli enti locali sancite dal sopra specificato articolo 19, prevedendo per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);

EVIDENZIATO che i Comuni di Quaregna (ab. n. 1.399 dato Istat al 31.12.2010) Cerreto Castello (ab. n. 640 dato Istat al 31.12.2010) e Mottalciata (ab. n.1.469 dato Istat al 31.12.2010), avvalendosi del disposto di cui art.16 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/11 e come modificato dall'articolo 19 comma 2 del D.L. N. 95/12, intendono esercitare le funzioni ed i servizi aggregandosi e costituendo un'unione speciale di comuni;

DATO ATTO che i tre Comuni già svolgono le seguenti funzioni fondamentali in forma associata:

- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

DATO ATTO altresì che i predetti Comuni appartengono tutti e tre alle stesse forme associative comprendenti anche altri enti per le seguenti funzioni fondamentali:

- attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (COM. 2 di Cossato) ;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (CISSABO di Cossato);

TUTTO CIO' PREMESSO si intende formulare alla Regione Piemonte, così come stabilito dagli articoli 7 e 8 della L.R. n. 11712, la seguente proposta di aggregazione in unione speciale ex art. 16 del DL N. 138/11 convertito con modificazioni in Legge n. 148/11 e come modificato dall'articolo 19 comma 2 del D.L. N. 95/12:

- Comuni proponenti: Quaregna, Cerreto Castello e Mottalciata tutti appartenenti alla provincia di Biella;

- il Comune di Cerreto Castello ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti e così come stabilito dal sopracitato articolo16, può esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici mediante unione speciale. Non esiste poi nessuna norma sia nazionale che regionale, che vieta che anche Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti, possano scegliere la predetta forma di unione trasferendo in capo alla stessa i rapporti giuridici in essere, i rapporti finanziari risultanti dal bilancio, le funzioni ed i servizi con le relative risorse umane e strumentali;

- tra i Comuni proponenti, Quaregna e Cerreto Castello sono classificati montani mentre Mottalciata è classificato collinare. I tre enti comunque, pur appartenendo a due aree diverse, sono in realtà strutturati con caratteristiche morfologiche, territoriali ed amministrative omogenee. I primi due sono contermini, il terzo è praticamente contermini, separato unicamente da un solo Comune al di sopra dei 3.000 abitanti non interessato per densità demografica a forme associative obbligatorie. La nuova unione così come stabilito dal comma 5 dell'articolo 7 della L.R. 11/12, avrebbe caratteristiche di area territoriale di montagna, essendo in tale area residente il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti. La nuova unione poi costituirebbe il naturale perfezionamento di collaborazioni già intraprese e consolidate nel tempo che già hanno dimostrato l'esistenza di interessi, finalità e risultati concomitanti e condivisi;

- sono rispettati i limiti demografici minimi così come stabiliti dall'articolo 7 comma 1 lettera b della legge regionale n. 11/12. Infatti la popolazione complessiva dei tre Comuni in base ai dati ISTAT al 31.12.2010 è pari a n. 3.508 abitanti;

- come stabilito dall'articolo 8 comma 2 della L.R. n. 11/12, la forma prescelta è quella, come già più volte detto, dell'unione speciale dei Comuni ex art. 16 el D.L. n. 138/2011, convertito con

modificazioni in Legge n. 148/11 e come modificato dall'articolo 19 comma 2 del D.L. N. 95/12. L'unione gestirà direttamente o tramite convenzioni i seguenti servizi e funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne per la parte riguardante i servizi pubblici di interesse comunale, mentre sarà gestita mediante la locale società di trasporto ATAP che già gestisce la fattispecie per l'intero territorio biellese, per la parte relativa al trasporto pubblico;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne ed utilizzando le banche dati dell'Agenzia del Territorio;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi: la predetta funzione sarà gestita come già attualmente mediante convenzione con altri enti e coordinamento del COM 2 di Cossato;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani: la predetta funzione sarà gestita come attualmente mediante convenzione obbligatoria per la raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti e direttamente dall'Unione, avvalendosi di strumenti e risorse umane interne, per la parte relativa alla riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione: la predetta funzione sarà gestita come attualmente tramite Consorzio intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale: la predetta funzione sarà gestita dai singoli enti non essendo oggetto di gestione associata obbligatoria.

Occorre ancora puntualizzare che, la predetta gestione in unione speciale, in un contesto di crescente difficoltà finanziaria per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e di vincoli stringenti per il loro impegno, assume grande rilevanza per l'attuazione di processi diretti a razionalizzare le forze per essere in grado di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed adeguati livelli di economie nell'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

I risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità, così come richiesto dall'articolo 8 comma 2 della L.R. n. 11/12, sono i seguenti:

- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici attraverso una revisione periodica e quindi un innalzamento progressivo degli standard di qualità;
- l'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati da operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici;

- raggiungimento degli obiettivi prefissati mediante la razionalizzazione delle risorse e dei mezzi strumentali a disposizione;
- risparmio nella gestione delle spese ordinarie e straordinarie;
- migliore gestione dei mezzi strumentali e del personale;

Occorre inoltre aggiungere che l'Unione, ex art. 16, è **un ente "a costo zero"**. Infatti, i suoi organi devono essere formati «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti»; i mezzi e il personale delle unioni devono provenire dai comuni associati (ne è obbligatorio il conferimento, in relazione alle funzioni assegnate). In sede di prima applicazione, è vietato alle unioni «il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti» ed in futuro, dovranno essere perseguite ulteriori razionalizzazioni. Inoltre alle unioni competono tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi a esse affidati.

ACCERTATA pertanto, nello spirito di quanto sopra espresso, la volontà dell'Amministrazione di Cerreto Castello di proporre alla Regione una unione speciale con i Comuni di Quaregna e Mottalciata, chiedendo altresì, se necessaria, la deroga di cui all'articolo 7 comma 1 lettera A, in quanto i tre Comuni, come già sopra espresso, pur appartenendo i primi due ad un'area montana ed il terzo ad un'area collinare, hanno caratteristiche morfologiche, territoriali ed amministrative omogenee. Sono inoltre legati da consolidati rapporti amministrativi con interessi, finalità e risultati concomitanti e condivisi. Sono inoltre enti con caratteristiche territoriali molto simili e con medesimi problemi legati alla gestione del territorio di competenza. I Comuni di Quaregna e Cerreto Castello sono contermini e del tutto simili nella gestione amministrativa della cosa pubblica. Il Comune di Mottalciata è anch'esso del tutto simile ai primi due per la gestione amministrativa della cosa pubblica ed anche per le caratteristiche territoriali. Pur non confinando con i predetti due enti, è praticamente contermine, dista pochissimi chilometri dagli stessi ed è separato unicamente da un solo Comune al di sopra dei 3.000 abitanti non interessato per densità demografica a forme associative obbligatorie.

EVIDENZIATO che, qualora per qualche motivo non fosse accettata la proposta sopra articolata, i Comuni di Quaregna, Cerreto Castello e Mottalciata in via del tutto subordinata e residuale di fronte ad un improbabile diniego, vanno a proporre una unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267/00 e smi, dando atto che in questa remota ipotesi, permangono a supporto della proposta, le motivazioni già espresse nel presente atto e già relazionate per l'unione speciale, fermo restando che tale seconda ipotesi sarebbe meno conveniente in termini di efficacia, efficienza ed economicità rispetto ai risultati che si andrebbero ad ottenere con l'accoglimento della proposta di unione speciale;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza Sig. BUSSO Carmelo il quale legge un documento che viene poi consegnato al verbalizzante ed allegato al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale.

Risponde il Sindaco che dice che Valdengo ha chiaramente detto di non essere intenzionato a fare unioni con Cerreto e Quaregna. A supporto di quanto sostenuto, legge una nota inviata dal Sindaco di Quaregna che viene poi consegnata al verbalizzante ed allegata al presente atto sotto la lettera B quale parte integrante e sostanziale.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione

Con voti favorevoli n. 9
contrari n. =

astenuti n. 3 nelle persone dei Consiglieri Comunali di minoranza Signori BUSSO Carmelo, MARANGON Massimo e PELLA Marco
palesamente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. DI FORMULARE alla Regione Piemonte, così come stabilito dagli articoli 7 e 8 della L.R. n. 11712, la seguente proposta di aggregazione per esercitare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi:

COSTITUZIONE DI UN'UNIONE SPECIALE AVVALENDOSI DEL DISPOSTO DI CUI ART.16 DEL D.L. N. 138/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 148/11 E COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 19 COMMA 2 DEL D.L. N. 95/12, TRA I COMUNI DI QUAREGNA, CERRETO CASTELLO E MOTTALCIATA;

2. DI DARE ATTO che tutto quanto esplicitato nelle premesse a supporto della proposta di cui al punto 1, si intende nel presente dispositivo integralmente riportato;

3. DI RICHIEDERE, se necessaria, per le motivazioni già specificate in premessa, la deroga di cui all'articolo 7 comma 1 lettera A della L.R. n. 11/12;

4. DI INDIVIDUARE come segue le principali competenze che saranno in capo all'unione speciale dei Comuni proposta ex art. 16 el D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/11 e come modificato dall'articolo 19 comma 2 del D.L. N. 95/12:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne per la parte riguardante i servizi pubblici di interesse comunale, mentre sarà gestita mediante la locale società di trasporto ATAP che già gestisce la fattispecie per l'intero territorio biellese, per la parte relativa al trasporto pubblico;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne ed utilizzando le banche dati dell'Agenzia del Territorio;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi: la predetta funzione sarà gestita come già attualmente mediante convenzione con altri enti e coordinamento del COM 2 di Cossato;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani: la predetta funzione sarà gestita come attualmente mediante convenzione obbligatoria per la raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti e direttamente dall'Unione, avvalendosi di strumenti e risorse umane interne, per la parte relativa alla riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione: la predetta funzione sarà gestita come attualmente tramite Consorzio intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;

- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale: la predetta funzione sarà gestita interamente dall'Unione avvalendosi di strumenti e risorse umane interne;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale: la predetta funzione sarà gestita dai singoli enti non essendo oggetto di gestione associata obbligatoria.

5. DI PROPORRE, qualora per qualche motivo non fosse accettata la proposta di cui al punto 1, in via del tutto subordinata e residuale e quale conseguenza di un improbabile diniego regionale, una unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267/00 e smi, dando atto che in questa remota ipotesi, permangono a supporto della proposta, le motivazioni già espresse in premessa per l'unione speciale, fermo restando che in questo caso ci sarebbero minori considerevoli convenienze in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto, ad intervenuta esecutività, alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza.

Successivamente il Consiglio Comunale

VISTA l'urgenza di provvedere

Con voti favorevoli n. 9

contrari n. =

astenuti n. 3 nelle persone dei Consiglieri Comunali di minoranza Signori BUSSO Carmelo, MARANGON Massimo e PELLA Marco
palesamente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

Reg. Pubbl. n. 175

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20/12/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 04/01/2013

Cerreto Castello li 20/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del predetto Dlgs.

Cerreto Castello li 20/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

=====

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cerreto Castello li 20/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta